

STATUTO

ARTICOLO 1)

COSTITUZIONE

1. E' costituita una associazione denominata "ASSOCIAZIONE AMICI DEL BRASILE Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale", in breve denominabile anche come "ASSOCIAZIONE AMICI DEL BRASILE – ONLUS".

ARTICOLO 2)

SEDE

1. L'Associazione ha sede in Macerata, Frazione Villa Potenza, via Teatro Romano n. 64.

ARTICOLO 3)

OGGETTO E SCOPO

1. L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale e/o di beneficenza a favore dell'infanzia e della gioventù più bisognosa.

La sua attività principalmente consiste:

- a) promuovere, diffondere e sostenere l'attività Missionaria nel Mondo;
- b) promuovere il sostegno a distanza attraverso la cooperazione nazionale ed internazionale con associazioni e enti presenti sul territorio la cui finalità sia sempre caratterizzata dall'assenza di lucro;
- c) sostenere l'attività missionaria in Brasile con raccolta di fondi a favore dell'infanzia, delle donne e della gioventù più bisognosa;
- d) sostenere le popolazioni che versino in condizioni di particolare disagio, a

seguito del verificarsi di eventi di eccezionale gravità, attraverso progetti atti ad alleviare le difficoltà economiche e sociali;

e) sviluppare l'associazionismo e il volontariato sociale

f) organizzare iniziative e diffondere materiali promozionali che portino a conoscenza l'attività dell'associazione e dei suoi progetti di solidarietà sociale

g) collaborare con enti pubblici e privati, associazioni culturali, consorzi, e cooperative che perseguono scopi e attività affini.

ARTICOLO 4)

PATRIMONIO ED ENTRATE DELL'ASSOCIAZIONE

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili ed immobili che pervengono all'Associazione a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione.

2. Per l'adempimento dei suoi compiti l'Associazione dispone delle seguenti entrate:

- dei versamenti effettuati dai fondatori originari, dei versamenti ulteriori effettuati da detti fondatori e da quelli effettuati da tutti coloro che aderiscono all'Associazione;
- dei redditi derivanti dal suo patrimonio;
- degli introiti realizzati nello svolgimento della sua attività.

3. Il Consiglio Direttivo annualmente stabilisce la quota di versamento minimo da effettuarsi all'atto dell'adesione all'Associazione da parte di chi intende aderire all'Associazione e la quota annuale di iscrizione all'Associazione.

4. L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario all'atto dell'ammissione e al versamento della quota annua di iscrizione.

E' comunque facoltà degli Aderenti all'Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari e a quelli annuali.

5. I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi come sopra determinati per l'ammissione e l'iscrizione annuale, e sono comunque a fondo perduto; i versamenti non sono quindi rivalutabili ne' ripetibili in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione ne' in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dall'Associazione, può pertanto farsi luogo alla richiesta di rimborso di quanto versato all'Associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione.

6. Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea nuove quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, ne' per successione a titolo particolare ne' per successione a titolo universale, ne' per atto tra vivi ne' a causa di morte.

7. L'Associazione può emettere "Titoli di solidarietà".

ARTICOLO 5)

FONDATORI, SOCI, BENEMERITI E BENEFICIARI DELL'ASSOCIAZIONE.

1. Sono Aderenti dell'Associazione:

- i Fondatori;
- i Soci dell'Associazione;
- i Benemeriti dell'Associazione.

Sono Beneficiari dell'Associazione coloro cui vengono erogati i servizi che l'Associazione si propone di svolgere.

2. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

3. L'adesione all'Associazione comporta per l'associato maggiore di età il

diritto di voto nell'Assemblea per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei Regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

4. Sono Fondatori coloro che partecipano alla costituzione dell'originario fondo di dotazione dell'Associazione stessa.

5. Sono Soci dell'Associazione coloro che aderiscono all'Associazione nel corso della sua esistenza.

6. Sono Benemeriti dell'Associazione coloro che effettuano versamenti al fondo di dotazione ritenuti di particolare rilevanza dal Consiglio Direttivo.

7. La divisione degli Aderenti nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento tra gli Aderenti stessi in merito ai loro diritti nei confronti dell'Associazione, che ha quindi struttura democratica.

Ciascun Aderente, in particolare, ha diritto a partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione.

8. Chi intende aderire all'Associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che l'Associazione si propone e l'impegno ad approvarne e osservarne Statuto e Regolamenti.

9. Il Consiglio Direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro sessanta giorni dal loro ricevimento (per il computo di detto periodo si applicano peraltro le norme circa la sospensione feriale dei termini giudiziari); in assenza di un provvedimento di accoglimento della domanda entro il termine prescelto, s'intende che essa è stata respinta.

In caso di diniego espresso, il Consiglio Direttivo non è tenuto a esplicitare le motivazioni di detto diniego.

10. Chiunque aderisca all'Associazione può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere dal novero dei partecipanti all'Associazione stessa: tale recesso ha efficacia dal giorno nel quale il Consiglio Direttivo riceve la notifica

della volontà di recesso.

11. In presenza di inadempienza agli obblighi di versamento oppure di altri gravi motivi, chiunque partecipi all'Associazione può esserne escluso con deliberazione del Consiglio Direttivo.

L'esclusione ha effetto dal giorno della notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l'esclusione sia stata deliberata.

Nel caso che l'escluso non condivida le ragioni dell'esclusione, egli può adire il Collegio Arbitrale di cui al presente Statuto; in tal caso l'efficacia della deliberazione di esclusione è sospesa fino alla pronuncia del Collegio stesso.

ARTICOLO 6)

ORGANI DELL' ASSOCIAZIONE

1. Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli Aderenti all'Associazione
- il Presidente ed il Vice-Presidente del Consiglio Direttivo;
- il Consiglio Direttivo;
- il Segretario;
- il Tesoriere;
- il Revisore unico;

Tutte le cariche sociali sono conferite a titolo gratuito ed attribuiscono solo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per conto e nell'interesse dell'Associazione entro i limiti preventivamente stabiliti dalla stessa.

2. L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

ARTICOLO 7)

ASSEMBLEA

1. L'Assemblea è composta da tutti gli aderenti all'Associazione ed è l'organo sovrano dell'Associazione stessa

2. L'Assemblea si riunisce almeno due volte l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo (entro il 30 aprile) e del bilancio preventivo (entro il 31 dicembre).

Essa inoltre:

- provvede alla nomina del Presidente e del Consiglio Direttivo; quest'ultimo provvederà poi ad eleggere al suo interno le restanti cariche di Segretario, Tesoriere e Vice-Presidente.
- provvede alla nomina del Revisore unico;
- delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;
- delibera sulle modifiche al presente statuto;
- approva i Regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività dell'Associazione;
- delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.

3. L'Assemblea è convocata dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno la metà' degli Aderenti o da almeno due Consiglieri oppure dal Revisore unico.

4. La convocazione è fatta mediante lettera raccomandata **con ricevuta di ritorno**, o consegna a mano **controfirmata per ricevuta**, o via telefax via e-mail **con notifica di lettura**, e tramite affissione di apposito avviso nella sede dell'Associazione, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione sia di prima sia di seconda convocazione e l'elenco delle materie da trattare, spedita a tutti gli Aderenti all'indirizzo risultante dal libro degli Aderenti dell'Associazione, nonché ai componenti del Consiglio Direttivo e al Revisore

unico almeno cinque giorni prima dell'adunanza e che comunque giunga al loro indirizzo almeno tre giorni prima dell'adunanza stessa.

5. L'Assemblea è validamente costituita ed è atta a deliberare qualora in prima convocazione siano presenti almeno la metà dei suoi membri.

6. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

L'adunanza di seconda convocazione non può svolgersi nello stesso giorno fissato per la prima convocazione.

7. Ogni Aderente all'Associazione ha diritto a un voto, esercitabile anche mediante delega allegata all'avviso di convocazione.

La delega può essere conferita solamente ad altro aderente all'Associazione che non sia Amministratore, al Revisore unico o dipendente dell'Associazione.

Ciascun delegato non può farsi portatore di più di due deleghe.

8. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; l'espressione di astensione si computa come voto negativo.

Non è ammesso il voto per corrispondenza.

9. Per la nomina del Presidente, l'approvazione dei Regolamenti, le modifiche statutarie, occorre il voto favorevole della maggioranza dei voti attribuiti, tanto in prima che in seconda convocazione.

Per le deliberazioni di scioglimento dell'Associazione e di devoluzione del suo patrimonio occorre il voto favorevole dei due terzi dei voti attribuiti, tanto in prima che in seconda convocazione.

10. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in mancanza, su designazione dei presenti, da un altro membro del Consiglio Direttivo oppure da qualsiasi altro aderente all'Associazione.

ARTICOLO 8)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da cinque membri, compresi il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere.

2. I Consiglieri devono essere Aderenti all'Associazione, durano in carica per tre anni e sono rieleggibili.

3. Qualora per qualsiasi motivo venga meno la maggioranza dei consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo s'intende decaduto e occorre far luogo alla sua rielezione.

4. In caso di cessazione per qualsiasi motivo di un membro del Consiglio Direttivo, il Consiglio stesso fa luogo alla sua cooptazione.

Il Consigliere cooptato dura in carica fino alla prossima Assemblea, al cui ordine del giorno deve essere posto l'argomento della sostituzione del consigliere cessato; chi venga eletto in luogo del consigliere cessato dura in carica per lo stesso residuo periodo durante il quale sarebbe rimasto in carica il consigliere cessato.

Se per qualsiasi motivo viene meno la maggioranza dei consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo s'intende decaduto e occorre far luogo alla sua integrale rielezione.

5. Dalla nomina a Consigliere non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto.

6. Al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:

- la gestione dell'Associazione in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi delineati dall'Assemblea e, in particolare, il compimento di atti di amministrazione ordinaria e straordinaria in relazione agli indirizzi ricevuti;
- l'ammissione all'Associazione di nuovi Aderenti;

- la predisposizione annuale del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo;
- l'elezione al suo interno delle cariche di Vice-Presidente, Segretario e Tesoriere.

7. Il Consiglio Direttivo può delegare tutti o parte dei suoi poteri al Comitato Esecutivo nonché attribuire ad uno dei suoi membri oppure, per mezzo del Presidente, anche a estranei il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

8. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno due consiglieri o dal Revisore unico.

La convocazione è fatta mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, o consegna a mano controfirmata per ricevuta, o via telefax o via e-mail con notifica di lettura contenenti l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare, spedita a tutti i componenti del Consiglio Direttivo e al Revisore unico almeno cinque giorni prima dell'adunanza e che comunque giunga al loro indirizzo almeno tre giorni prima dell'adunanza stessa.

9. Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito ed è atto a deliberare, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i membri ed il Revisore unico.

10. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in mancanza, su designazione dei presenti, da un altro membro del Consiglio Direttivo.

11. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri.

12. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti prevale il voto di chi

presiede la riunione.

13. Per le deliberazioni di straordinaria amministrazione (intendendosi comprese tra queste tutte quelle il cui valore comunque ecceda euro 10.329,14 (diecimilatrecentoventinove/14) occorre il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri in carica.

ARTICOLO 9)

IL PRESIDENTE

1. Al Presidente dell'Associazione spetta la rappresentanza dell'Associazione stessa di fronte ai terzi e anche in giudizio.

Su deliberazione del Consiglio Direttivo, il Presidente può attribuire la rappresentanza dell'Associazione anche ad estranei del Consiglio stesso.

2. Al Presidente dell'Associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'Associazione; in casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

3. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

4. Il Presidente cura la predisposizione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione, al Consiglio Direttivo e poi all'Assemblea corredandoli di idonee relazioni.

5. Il Presidente ha poteri di firma disgiunti da quelli del Tesoriere e del Vice-Presidente per le operazioni di versamento, senza alcun limite di importo, e per

le operazioni di prelevamento, con un limite massimo di euro 3.000,00 (tremila/00), delle somme depositate sui conti correnti postali e bancari. Fanno eccezione le operazioni di disposizione di bonifici istituzionali a favore delle associazioni ed enti brasiliani beneficiari del sostegno a distanza e le operazioni di giroconto tra i depositi bancari e postali, per le quali vale quindi la modalità di firma disgiunta. Per tutte le altre operazioni di addebito superiori ad euro 3.000,00 (tremila/00) occorre la firma congiunta a due a due del Presidente e/o del Tesoriere e/o del Vice-Presidente.

ARTICOLO 10)

IL VICE PRESIDENTE

1. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni.

Il solo intervento del Vice Presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

2. Il Vice Presidente ha poteri di firma sui conti correnti postali e bancari con le modalità specificate al punto 5 articolo 9 relativo al Presidente.

ARTICOLO 11)

IL SEGRETARIO E IL TESORIERE

1. Il Segretario svolge le seguenti funzioni:

- di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- coadiuvare il Presidente e il Consiglio Direttivo nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie ed opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'Associazione;
- curare la tenuta del Libro Verbali delle Assemblee, del Consiglio Direttivo, nonché del Libro degli Aderenti all'Associazione;

In caso di assenza del Segretario alle adunanze dell'Assemblea o del Consiglio Direttivo verrà eletto un associato, anche non facente parte del Consiglio Direttivo, che svolga le funzioni di verbalizzazione in sostituzione del Segretario.

2. Il Tesoriere svolge le seguenti funzioni:

- curare la gestione della cassa dell'Associazione
- tenere idonea contabilità
- effettuare le relative verifiche, controllare la tenuta dei libri contabili
- predisporre, dal punto di vista contabile, il bilancio consuntivo e quello preventivo, accompagnandoli da idonea relazione contabile.

Il Tesoriere ha poteri di firma sui conti correnti postali e bancari con le modalità specificate al punto 5 articolo 9 relativo al Presidente.

Il Consiglio Direttivo può demandare la tenuta delle scritture contabili e la predisposizione del bilancio consuntivo e preventivo anche a persona diversa dal Tesoriere con adeguate competenze tecnico-contabili, preferibilmente associato.

Il alternativa tale incarico può essere affidato a un dottore commercialista.

In caso di temporanea impossibilità del Tesoriere a curare la gestione della cassa, la stessa verrà tenuta dal Presidente.

ARTICOLO 12)

LIBRI DELL'ASSOCIAZIONE

1. Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'Associazione tiene i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo, del Revisore unico nonché il Libro degli Aderenti all'Associazione.

2. I libri dell'Associazione sono consultabili da tutti gli Aderenti che ne fanno istanza; le copie richieste sono fatte dall'Associazione a spese del richiedente.

ARTICOLO 13)

IL REVISORE UNICO

1. Il Revisore è nominato dall'assemblea qualora la stessa lo ritenga necessario. Il Revisore unico è dotato di idonea capacità tecnico-contabile, può rivestire tale ruolo anche un non associato, la funzione del Revisore è quella di controllare la correttezza della gestione in relazione alle norme di legge e di Statuto, predisponendo almeno una relazione annuale in occasione dell'approvazione del Bilancio Consuntivo.
2. Il Revisore unico cura la tenuta del Libro dei Verbali del Revisore unico, partecipa di diritto alle adunanze dell'Assemblea e, senza diritto di voto, a quelle del Consiglio Direttivo, con facoltà di parola ma senza diritto di voto, verifica la regolare tenuta della contabilità dell'Associazione e dei relativi libri, dà pareri sui bilanci.
3. L'incarico di Revisore unico è incompatibile con la carica di Consigliere.
4. Per la durata in carica e la rieleggibilità valgono le norme dettate nel presente Statuto per i membri del Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 14)

BILANCIO CONSUNTIVO E PREVENTIVO

1. Gli esercizi dell'Associazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio sono predisposti un bilancio preventivo e un bilancio consuntivo.
2. Entro il 15 aprile di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.
3. Entro il 15 dicembre di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio preventivo del successivo esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

4. I bilanci devono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura. La richiesta di copie è soddisfatta dall'Associazione a spese del richiedente

ARTICOLO 15)

AVANZI DI GESTIONE

1. All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve e capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) che per legge, Statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura.
2. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ARTICOLO 16)

SCIoglimento

1. In caso di scioglimento per qualunque causa, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ARTICOLO 17)

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

1. Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente Statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale.

L'arbitro sarà scelto di comune accordo delle parti contendenti; in mancanza di accordo alla nomina dell'arbitro sarà provveduto dal Presidente della Camera di Commercio della Provincia di Macerata.

ARTICOLO 18)

LEGGE APPLICABILE

1. Per disciplinare ciò che non sia previsto nel presente Statuto, si deve far riferimento alle norme in materia di Enti contenute nel Libro I del Codice Civile e, in subordine, alle norme contenute nel Libro V del Codice Civile.